

**<CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 02 luglio 2026

13) RICHIESTA PARERE DOTT. * (RELATORI CORCIONE, DE ROSA, DI GIULIO, GALLO)

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere formulata dal Dott. *, praticante iscritto al Registro tenuto presso l'Ordine degli Avvocati di Pescara, il quale ha formulato quesito in ordine alla possibilità di iscrizione all'elenco dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo per un appartenente alla Polizia di Stato;
- udita la relazione dei Consiglieri De Rosa, Di Giulio e Gallo, anche in sostituzione del Cons. Corcione;
- ritenuto che la richiesta di parere, pur come formulata, ha portata generale, osserva quanto segue. La questione in esame richiede di porre riferimento, in primo luogo, al dettato all'art. 40, comma 4, della L. n. 247/2012, il quale, come noto, dispone che *"il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse"*;
- allo stesso modo, l'art. 2 del D.M. n. 70/2016 prevede che: *"1. Qualora il tirocinio venga svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, il praticante deve informarne il consiglio dell'ordine, indicando anche gli orari e le modalità di svolgimento del lavoro. Il consiglio dell'ordine accerta l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e verifica che l'attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio. Il praticante deve comunicare immediatamente al consiglio dell'ordine ogni notizia relativa a nuove attività lavorative e a mutamenti delle modalità di svolgimento delle medesime, anche in relazione agli orari"*;
- ebbene, una volta rilevato che la disciplina in materia consente espressamente al praticante avvocato lo svolgimento di una attività di lavoro subordinato - laddove ciò non comporti, ovviamente, ipotesi di incompatibilità - va invece evidenziata la peculiarità della questione in esame nella quale viene in rilievo, da un lato, la posizione di appartenente alla Polizia di Stato e, dall'altro, quella del praticante abilitato al patrocinio sostitutivo;
- a questo punto, preme rilevare come l'iscrizione al registro dei praticanti di un soggetto appartenente alle Forze dell'Ordine sia stato argomento ampiamente discusso dalla giurisprudenza la quale ha offerto soluzioni contrastanti;
- al riguardo, è possibile richiamare un primo orientamento volto ad escludere espressamente tale possibilità sul rilievo che *"nel caso di appartenente alle Forze dell'Ordine, ad essere incompatibile con l'esercizio delle funzioni di praticante avvocato non è tanto la condizione di pubblico dipendente, quanto piuttosto lo status particolare cui è sottoposto l'agente e l'ufficiale di pubblica sicurezza, su cui grava un dovere di intervento ed un obbligo di denuncia di fatti comunque appresi che non può ritenersi*

conciliabile con i predetti doveri cui è tenuto il praticante avvocato, e ciò, nonostante l'eventuale adozione di accorgimenti di fatto quale la individuazione di determinati settori o di casi preventivamente valutati dall'affidatario attorno ai quali circoscrivere la pratica" (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 19 luglio 2013);

- in seguito, la giurisprudenza in materia ha tuttavia mutato orientamento, valorizzando il principio in forza del quale *"Gli appartenenti alle Forze dell'Ordine possono essere iscritti nel Registro dei Praticanti (sebbene ai medesimi soggetti sarà poi preclusa l'iscrizione nell'Albo), applicandosi, anche in questi casi, la norma generale (art. 41, co. 4, L. n. 247/2012) che esclude l'incompatibilità tra lo svolgimento del tirocinio e l'attività di lavoro subordinato, ma con l'adozione di accorgimenti di fatto quale la individuazione di determinati settori o di casi preventivamente valutati dall'affidatario attorno ai quali circoscrivere la pratica forense, al fine di evitare che il loro dovere di denunciare la notizia criminis ai superiori e all'autorità giudiziaria competente confligga con il dovere di segretezza, riservatezza e di fedeltà, cui sono pure sottoposti in quanto praticanti avvocati"* (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 327 del 21 settembre 2024);

- a questo punto, preme rilevare come, con riguardo all'argomento in esame, la più recente elaborazione giurisprudenziale sia stata volta a valorizzare l'obbligo di rapporto o di denuncia funzionalmente connesso allo status dell'appartenente alle Forze dell'Ordine il quale, a differenza di altre categorie di dipendenti pubblici, non consente di distinguere l'attività di servizio da quelle di altro genere, e comporta situazione di immanente conflitto tra i doveri predetti e quello – non di meno rilevante ed altrettanto cogente – di riservatezza discendente dalla frequentazione dello studio professionale per l'esercizio effettivo della pratica forense;

- da ciò consegue che, sulla scorta di quanto sopra, proprio in ragione delle peculiarità della posizione del praticante avvocato appartenente alle Forze dell'Ordine con riguardo ai doveri immanenti al proprio *status* ed ai possibili conflitti che ciò può generare con l'obbligo di riservatezza e fedeltà del praticante avvocato, è possibile ritenere come tale condizione non consenta al tirocinante che faccia parte della forze dell'ordine di accedere alla posizione di praticante abilitato al tirocinio sostitutivo.

Corre, infine, l'obbligo di precisare che:

- fatti salvi i compiti e poteri del Consiglio dell'Ordine, tramite apposita Commissione, di verifica della compatibilità dell'iscrizione caso per caso, con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

...OMISSIS...

Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Laura Di Tillio

Il Presidente
F.to Avv. Federico Squartecchia